



PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO PER FORNITURA MENSA SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026

- Capitolato d'appalto -

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura, per il biennio 2024/2026, di **GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI** occorrenti per il confezionamento giornaliero di circa 40 pasti per la scuola dell'infanzia, 90 pasti per la scuola primaria.

Il conteggio è presunto ed è stato determinato in base alle presenze degli ultimi anni.

La fornitura dovrà avvenire a partire dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2026, con esclusione dei mesi di luglio e agosto, nei giorni di apertura della mensa scolastica, dal lunedì al venerdì presso il centro di cottura del servizio di refezione scolastica, sito nel Comune di Donnas, presso il salone Bec Renon in via Binel n. 19, secondo le modalità da concordarsi con il personale addetto alla cucina.

I generi alimentari oggetto della fornitura sono quelli indicati nell'Allegato 2 (Caratteristiche della fornitura). In calce all'Allegato 2 sono indicati i quantitativi di fornitura stimati per ogni genere alimentare.

Si evidenzia che le quantità previste per i singoli prodotti e il luogo di consegna potrebbero subire delle variazioni a seguito di modifica del numero degli iscritti al servizio oppure a seguito del manifestarsi di situazioni che determinano un cambiamento nello svolgimento del servizio stesso.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare a base d'asta dell'appalto, riferito al biennio 2024/2026, è stimato in:

GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI – Euro: 33.500,00 oltre IVA.

L'importo posto a base di gara è stato stimato a seguito di un'accurata analisi dei costi sostenuti nell'anno scolastico 2022-2023 e della previsione del fabbisogno dell'Amministrazione definita al meglio delle possibilità e conoscenze.

L'importo contrattuale dovuto all'aggiudicatario sarà pari al valore complessivo sopra indicato, al netto del ribasso offerto.

Si precisa, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), Dlgs 36/2023, che l'importo contrattuale definito in sede di affidamento costituisce l'importo massimo liquidabile a favore della ditta aggiudicataria: l'Amministrazione corrisponderà alla Ditta aggiudicataria il costo per i prodotti di volta in volta forniti nel biennio contrattuale entro il limite complessivo massimo dell'importo definito nel contratto, non assicurando la corresponsione dell'intero importo contrattuale stesso e senza che la ditta possa lamentare, in caso di ordinativi più bassi di quanto stimato, un mancato guadagno.

- Clausola di revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 Dlgs 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, nella misura pari all'80% della variazione stessa.

Al fine della determinazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Non sono previste le variazioni di costo dovute a rinnovo del CCNL.

Per l'applicazione della clausola sopra citata, l'appaltatore dovrà rivolgere istanza scritta alla Stazione appaltante, fornendo adeguata giustificazione dell'intervenuto aumento dei prezzi e dell'incidenza degli stessi sull'esecuzione contrattuale. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo dell'adeguamento riconosciuto.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la Stazione appaltante utilizzerà le risorse indicate all'art. 60 comma 5 Dlgs 36/2023 nei limiti della loro disponibilità.

La clausola potrà essere applicata d'ufficio anche dalla Stazione appaltante, previo contraddittorio con l'appaltatore, in caso di comprovata diminuzione del prezzo complessivo contrattuale per un importo pari ad almeno al 5% del prezzo originario.

ART. 3 CONDIZIONI DI FORNITURA

Nell'espletamento della fornitura la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti.

Il trasporto delle merci sarà a totale carico della Ditta; gli imballaggi primari e secondari saranno quelli ad uso commerciale, purché rispondenti ai requisiti di legge, resistenti alle sollecitazioni e ai trasporti.

Il trasporto dovrà essere effettuato con idonei automezzi conformi ai regolamenti igienico-sanitari vigenti e con contenitori adeguati, che si attengano alle norme di legge con particolare riguardo alla tecnica di separazione tra i prodotti surgelati/congelati e quelli freschi o refrigerati. Il mezzo di trasporto impiegato per la consegna dei viveri deve presentarsi in ottime condizioni igieniche (assenza di macchie persistenti, insudiciamenti, residui di alimenti deperibili ecc...).

La consegna deve essere effettuata agli operatori scolastici responsabili della cucina (cuochi), che sono tenuti a controllare la merce prima di firmare il Documento di trasporto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad adottare tutte le misure necessarie, per garantire la sicurezza e la salubrità delle derrate, nel rispetto della normativa vigente.

Non sono ammessi ritardi nella consegna e verranno inoltre respinti gli alimenti non conformi all'ordine per quantità e qualità.

In materia di etichettatura deve essere rispettata la normativa vigente e in particolare il Regolamento CE 1169/2011 e il D.Lgs. 231/2017 e s.m.i.

Nel caso di presenza di "oli vegetali" o "grassi vegetali" nell'etichetta ci deve essere un apposito elenco che ne indichi l'origine specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).

Per gli alimenti non preimballati dovrà essere trasmesso (tramite certificazione, documento di accompagnamento o file informatico) l'elenco degli ingredienti in essi contenuti.

Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e le indicazioni per la salute è necessario il rispetto del Regolamento CE 1924/2006 e s.m.i.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE: CONSEGNE E CONTROLLI

CONSEGNE E CONTROLLI

Le consegne devono essere effettuate nella qualità e quantità di volta in volta comunicati (anche telefonicamente) dal personale addetto al servizio refezione presso le mense comunali. La consegna delle derrate deve avvenire presso il centro di cottura del servizio di refezione scolastica, sito nel Comune di Donnas, presso il salone Bec Renon in via Binel n. 19, entro le ore 9,00 del mattino, salvo eventuale specifica variazione concordata con il personale addetto. Il fornitore effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, ecc.) come innanzi specificato.

La merce fornita deve essere consegnata corredata da apposito prospetto di accompagnamento dal quale deve risultare la quantità e, ove dovuto, la tracciabilità della merce.

Non sono ammessi ritardi nella consegna e verranno inoltre respinti gli alimenti non conformi all'ordine per quantità e qualità, non rispondenti a quanto richiesto.

I controlli relativi alle quantità ordinate e alla conformità contrattuale delle merci consegnate vengono effettuati presso il centro di cottura del servizio di refezione scolastica. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Ove la merce risultasse non conforme alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione immediata del prodotto. Il personale addetto al controllo dovrà segnalare per iscritto al responsabile di servizio la non conformità del prodotto fornito.

PERIODICITA' CONSEGNE

Generi vari e surgelati: di norma 1 volta alla settimana.

ART. 5
SICUREZZA

Trattandosi di mera fornitura puntuale non si ritiene necessaria la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, Dlgs 81/2008.

ART. 6
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura si compone delle derrate elencate nel documento "Caratteristiche della fornitura" (Allegato 2). Gli articoli offerti in quanto destinati alla confezione di pasti per bambini di età compresa tra 3 i e 12 anni, dovranno essere conformi alla Legislazione per l'Infanzia vigente in Italia, con particolare riguardo agli organismi geneticamente modificati.

I prodotti consegnati devono essere integri (se in confezioni queste devono essere chiuse all'origine), privi di muffe, di parassiti, di difetti merceologici, ecc. e possedere i caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza, ecc.).

La compilazione dei documenti di consegna e relative fatture deve essere effettuata in modo completo ed esplicito.

ART. 7
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Tutti gli alimenti acquistati dalla ditta fornitrice dovranno provenire da stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852/2004 o riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004 e s.m.i.

La ditta fornitrice dovrà aver adottato il piano di autocontrollo attraverso il quale viene assicurata l'applicazione delle norme igienico-sanitarie ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 852/2004 e s.m.i. (HACCP) a garanzia della sicurezza e salubrità dei prodotti forniti.

Gli ambienti per la lavorazione degli alimenti ed i magazzini devono essere idonei all'uso e conformi alle disposizioni normative previste.

I materiali a contatto con gli alimenti ed in particolare i materiali per il confezionamento devono rispondere a tutte le norme igieniche ed essere sufficientemente solidi per garantire protezione efficace dei prodotti alimentari.

I materiali per il confezionamento devono essere ottenuti con materiali e sistemi che impediscano alterazioni e modificazioni delle caratteristiche merceologiche ed igieniche di origine, ai sensi delle disposizioni normative previste.

ART. 8
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Sono a carico del fornitore:

- a) la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti, cose o animali che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto, tenendo in ogni caso manlevato il Comune ed i propri funzionari da qualsivoglia responsabilità;
- b) tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel servizio oggetto dell'appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto;
- c) l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente nota e nell'offerta presentata in sede di gara; in ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- d) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni emanate successivamente alla stipula del contratto d'appalto. Questi resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto per l'aggiudicazione. Il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga espressamente a:

1. impiegare, a sua cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione del servizio. Il fornitore ha l'obbligo di avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto

personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione e agli immobili comunali adibiti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure;

2. ottemperare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, a tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno impartite e comunicate dall'Amministrazione;
3. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
4. dare immediata comunicazione all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del servizio;
5. effettuare le consegne nei luoghi e tempi stabiliti al punto "Consegne e controlli" ovvero concordati con il personale addetto;

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture di regola dovranno essere emesse con cadenza riepilogativa mensile.

Il pagamento della fornitura, salvo accertamento della regolare posizione contributiva, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa acquisizione del visto da parte del RUP.

Non sono contemplati ulteriori oneri da parte dell'Amministrazione comunale (es. spese trasporto, spese incasso...).

I pagamenti superiori a 5.000,00 euro saranno subordinati alla verifica ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40 e s.m.i.

ART. 10 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Da parte dell'Appaltatore sussiste:

- l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento del servizio, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi al relativo ente previdenziale;
- l'obbligo di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli è inoltre soggetto all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

ART. 11 SCIOPERI

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune e/o la Ditta Appaltatrice, dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno cinque giorni, in modo da consentire alle cucine comunali di programmare in accordo con l'appaltatore una fornitura straordinaria che scongiuri interruzioni nell'erogazione dei pasti o comunque disagi all'utenza.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come del Comune che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti, ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, disordini civili, improvvise rotture agli impianti della scuola.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 Dlgs 36/2023.

Si ricorda che condizione per l'esercizio del subappalto è che in sede di offerta siano state indicate le parti di servizio che si intendono subappaltare e che anche i soggetti subappaltatori siano in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai fini dell'affidamento.

È vietata cessione del contratto, con la conseguenza che non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti ed alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

ART. 14 VIGILANZA

Nei confronti del fornitore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, durante tutta la durata contrattuale, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche ispettive in ragione di quanto dichiarato in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo della merce consegnata, anche a mezzo di analisi.

Qualora la merce, al controllo qualitativo e quantitativo non risultasse conforme al dichiarato, il Fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare i quantitativi mancanti, e se all'analisi la merce stessa non dovesse presentare i requisiti prescritti, essa sarà respinta e dovrà essere immediatamente sostituita addebitando al fornitore, oltre alle spese inerenti il ritiro, anche tutti gli oneri sostenuti per i controlli e le analisi, riconoscendo comunque all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore, sia il diritto dell'incameramento della cauzione.

ART. 15 CONTESTAZIONI

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli esperiti nelle forme di cui al punto precedente "Vigilanza", il Comune ha diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, la merce che all'atto della consegna risultasse di caratteristiche diverse da quelle pattuite in sede di aggiudicazione o per altre ragioni, inaccettabili. In tale modo il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora la merce rifiutata non venisse tempestivamente ritirata dal fornitore, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi della stessa merce altrove con spese a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quella pattuite.

ART.16 PENALI

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno e fermo quanto stabilito al punto "clausola risolutiva espressa", il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione la seguente penale:

- a) per la consegna di beni di qualità non conforme a quella stabilita euro 50,00;
- b) per la mancata o ritardata sostituzione di beni di qualità non conforme a quella stabilita su richiesta del personale addetto nei tempi e modi stabiliti al punto "Consegne e controlli" euro 100,00;
- c) per ciascuna ipotesi di mancata o ritardata consegna nei luoghi o entro l'orario stabilito al punto "Consegne e controlli", ovvero concordato con il personale addetto euro 100,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore per iscritto dall'Amministrazione. In tal caso, il fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente,

non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali sopra riportate.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è assunto il provvedimento.

L'Amministrazione potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione della fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore sarà passibile di tutti i danni che da tale ritardo fossero determinati e l'Amministrazione sarà in facoltà di intervenire d'ufficio, ponendo a carico dell'Appaltatore le eventuali maggiori spese.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di provvedere d'ufficio a rischio dell'Appaltatore oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti i patti e gli obblighi assunti o si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In questi casi l'Appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento di quanto eseguito regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione della stipulazione di un nuovo contratto, o dell'esecuzione d'ufficio.

ART. 17

CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Fermo quanto previsto dall'art 122 del Dlgs. 36/2023, si avrà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore inadempiente con raccomandata a.r. o mediante p.e.c., nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. L'inadempimento è considerato grave qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare del valore del contratto o siano applicate penali per un numero di volte superiore a 3;
- b) manifesta incapacità e inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento come meglio di seguito specificato.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione definitiva.

ART. 18

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023 è richiesta all'appaltatore la stipula di una garanzia definitiva di valore pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e può incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia può essere resa con le modalità previste dall'art. 106 Dlgs 36/2023, sotto forma di cauzione costituita con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di

revisione iscritta nell'apposito albo e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della garanzia è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Si precisa che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 21 PRIVACY

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ed ai sensi del Regolamento medesimo si informa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Donnas;
- b) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- c) il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito anche in assenza di consenso espresso ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
- e) i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: uffici giudiziari, INPS, INAIL, Corte dei Conti, ANAC, soggetti coinvolti nella gestione del servizio in oggetto;
- f) i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore all'espletamento degli obblighi di legge e per la tutela nel contenzioso;
- g) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia.

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Donnas (DPO) è contattabile telefonicamente allo 0125.1899500 o via mail all'indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it.

ART. 22 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

La stipulazione del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione (Art. 55 Dlgs 36/2023), mediante modalità elettronica tramite la piattaforma di e-procurement. Il presente capitolato formerà parte integrante del contratto.

La mancata o tardiva stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione (art. 18 comma 6 Dlgs 36/2023).

Le eventuali imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di appalto in oggetto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Si precisa che il contratto è esente da imposta di bollo, avendo valore inferiore a € 40.000,00.

ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l'Appaltatore resterà vincolato all'effettuazione del servizio dal momento in cui, con l'atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta.

ART. 25 DECADENZA DALLA STIPULA

La decadenza dalla stipula sarà disposta dalla stazione appaltante a carico dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

1. Verifica di non corrispondenza di quanto dichiarato in fase di gara per quanto attiene ai requisiti di partecipazione;
2. Mancata presentazione, senza giusta causa, del soggetto legittimato alla stipula del contratto nel luogo, giorno ed ora comunicati dal Comune.

Nel caso di decadenza di cui al presente articolo, il Comune avrà facoltà di stipulare il contratto con altra Ditta.

ART. 26

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010, l'Impresa si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima L. 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Ai sensi dell'art. 1456, C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

La stazione appaltante potrà verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente lavoro, sia inserita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

ART. 27

OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i. e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Donnas, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 14.12.2023 e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.donnas.ao.it", nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" - "Atti generali".

L'Aggiudicatario è tenuto altresì a rispettare il Patto di integrità, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.donnas.ao.it", nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

ART. 28

INCARICHI AD EX-DIPENDENTI PP.AA.

La Ditta aggiudicataria non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Viene disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al periodo precedente.

ART. 29

RICHIAMO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile.

ART. 30

CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti sono di competenza esclusiva del foro di Aosta.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Elena Anna VALENTI)
Sottoscritto digitalmente